

Posizione dell'ASG sulla Revisione della Legge sul riciclaggio di denaro

L'ASG è favorevole che la Svizzera, quale membro fondatore del GAFI e quale primaria piazza finanziaria nella lotta contro il riciclaggio di denaro, recepisca le rivedute raccomandazioni del GAFI. Tuttavia viene respinto ogni oltrepassare di queste norme. Per l'attuazione degli standard internazionali deve essere messa in primo piano non solo la tutela dell'integrità ma altresì la competitività della piazza finanziaria Svizzera.

La lotta contro il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo dovrà rimanere rigorosamente separata da altre misure nell'ambito di una politica fiscale internazionale nel settore finanziario.

Le principali raccomandazioni del GAFI

1. Problematica delle azioni al portatore

Le forze anglosassoni presenti nel GAFI si sono imposte. L'azionista anonimo è parte della storia. In questo contesto il mondo delle imprese svizzere è molto toccato dalle disposizioni del GAFI – e anche i gestori patrimoniali indipendenti in qualità di imprese e imprenditori.

Questa proposta con una soluzione unica per tutti non è tuttavia da sostenere. Le tenute di registri ridondanti sono da rifiutare. Dal momento che un'impresa è tenuta a dichiarare i detentori di azioni al portatore ad un'autorità di vigilanza oppure ad un organismo di autodisciplina riconosciuto, tutta la burocrazia supplementare gli dev'essere risparmiata.

Inoltre, le imprese che non desiderano creare una simile burocrazia "*in casa propria*", devono avere la possibilità di delegare i compiti connessi all'identificazione degli azionisti titolari ad una società di intermediazione finanziaria designata ai sensi della LRD. Anche le società quotate in borsa sono dispensate da questi obblighi, poiché le stesse delegano i compiti corrispondenti a delle catene di investitori, dalla conservazione globale fino alle banche dei diversi investitori.

2. Identificazione dell'avente diritto economico per le persone giuridiche

Le proposte del Dipartimento delle finanze appaiono a prima vista inoffensive se in futuro gli intermediari finanziari dovranno identificare presso tutte le società le „persone aventi diritto economico“ le quali detengono più del 25% delle partecipazioni. In realtà, la conseguenza è un aumento della burocrazia per tutte le PMI.

Il tema diventerà poi veramente problematico se nessuna partecipazione di oltre il 25% sarà determinabile, cosa che potrebbe essere addirittura il caso per imprese familiari di dimensioni medie-grandi oppure per imprese gestite con partecipazioni. Il sostituto dell'avente diritto economico sarà quindi "socio di grado più elevato dell'organo direttivo". Questo indebolirà un aspetto essenziale e acquisito del dispositivo svizzero di prevenzione. Finora si era guardato dietro le quinte e verificato con le persone fisiche e società operative in relazione agli aventi diritto economico, chi aveva il controllo effettivo sulla società.

La prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, con il Presidente del Consiglio di Amministrazione quale "sostituto dell'avente diritto economico", non verrà rafforzata, bensì indebolita.

Il legislatore non ha destinato nessuna considerazione alle molte associazioni svizzere.

Non appena un'associazione ha più di quattro membri, il Presidente del Consiglio diventa automaticamente il "sostituto dell'avente diritto economico". Alla luce degli importanti compiti nella lotta contro il riciclaggio di denaro ciò sembra piuttosto assurdo. Anche qui devono essere introdotte delle significative eccezioni alla regola.

Secondo il parere dell'ASG, per questo aspetto, non certamente urgente relativo all'attuazione delle raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012, bisognerebbe per una volta attendere come gli altri Stati implementino tale disposizione. Ci si dovrebbe orientare a ciò, piuttosto che creare inutile burocrazia con un'eccessiva soluzione elvetica.

3. Persone nazionali politicamente esposte (PEP)

È condiviso dagli standard internazionali che altresì le persone politicamente esposte a livello nazionale, dal punto di vista dei rischi di corruzione con la correlata posizione, devono venir trattate dagli intermediari finanziari con un'adeguata attenzione. L'ASG concorda sostanzialmente con la soluzione proposta. In tal senso esistono unicamente delle preoccupazioni che, familiari e altre persone vicine, anche ex-politici a livello nazionale, vengano inclusi per tutta la vita in una categoria di clientela definita potenzialmente a rischio accresciuto.

Conviene verificare se per PEP "nazionali" si può trovare una definizione migliore delle persone a loro vicine.

Per i PEP delle organizzazioni internazionali viene proposta una soluzione misurata.

4. Gravi reati fiscali quali reati preliminari al riciclaggio di denaro

L'ASG mantiene sostanzialmente la sua posizione, per cui l'illecita mancata consegna di imposte non crea nessun substrato patrimoniale preliminare al riciclaggio di denaro.

Tuttavia: il GAFI vede le cose in modo diverso ed è quindi disposto ad arrendersi alle norme di base del diritto penale. Di conseguenza la Svizzera non potrà fare a meno di rendere i gravi reati fiscali dei reati preliminari al riciclaggio di denaro. La domanda è “come e cosa”?

Il Dipartimento delle finanze propone un cambiamento radicale del sistema in merito alla definizione dei reati fiscali gravi che costituiscono dei reati preliminari al riciclaggio di denaro e, in particolare, degli elementi costitutivi della frode fiscale. Ai sensi della vigente Legge, la truffa si realizza con l'utilizzo di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti. Il nuovo modello adottato nel progetto è quello dell'astuzia. In futuro il “riciclatore” di denaro sarà anche colui che accetta fondi che sono stati sottratti dalla tassazione attraverso un semplice “castello di menzogne”. Ciò si spinge troppo oltre e sottovaluta completamente l'aspetto del riciclaggio di denaro quale grave reato.

Se i reati fiscali gravi devono venir estesi a reati preliminari al riciclaggio di denaro, le caratteristiche della fattispecie penale devono essere chiare e facilmente comprensibili. È necessario disporre di definizioni chiare, senza nessuna incertezza giuridica. Questo è garantito soltanto con il “modello di documento”.

Il valore di soglia proposto di CHF 600'000.- (oltre all'effettiva azione di frode da soddisfare) degli elementi imponibili non dichiarati per tutti i tipi di imposte dirette, indirette e tasse fornisce risultati insensati. La grandezza della gravità di un reato fiscale viene sicuramente determinata dalla perdita fiscale causata. Perciò un valore di soglia uniforme è presumibilmente inadatto. Nelle imposte svizzere sulla sostanza una perdita fiscale sotto i CHF 5'000.-- rappresenterebbe già un presumibile reato preliminare al riciclaggio di denaro. L'ASG richiede pertanto che i differenti valori di soglia vengano stabiliti a seconda del tipo di imposte, domicilio ed elementi imponibili. Per i gravi reati fiscali preliminari al riciclaggio di denaro, è necessario stabilire un ragionevole valore di soglia per ogni periodo fiscale, e non apportare delle aggiunte con importi minimi sull'arco della vita.

5. Divieto di pagamenti in contanti per un importo superiore ai CHF 100'000

Questa disposizione non appartiene alla LRD. Il divieto di pagamenti in contanti diretti al di fuori dal settore finanziario per quanto riguarda i contratti di vendita concerne il diritto in generale dei mezzi legali di pagamento. La Svizzera vuole limitare il traffico dei pagamenti in denaro contante, ciò deve essere effettuato in primo luogo nell'ambito di una revisione della Legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento, poiché monete e banconote dovrebbero essere parzialmente abolite quale mezzo di pagamento. Ulteriori revisioni sarebbero necessarie in numerose altre leggi, per esempio nel Codice delle obbligazioni e nella Legge sull'esecuzione e sul fallimento.

L'estensione del potere che viene dato alle banche dalla regolamentazione proposta è altresì insostenibile. Se un contratto di vendita superiore a CHF 100'000.- possa essere realizzato oppure no, sarà giudicato dalle banche in prima e ultima istanza. Senza la permanente partecipazione volontaria delle banche – nota bene – anche le sentenze dei tribunali federali relative a operazioni di diritto d'acquisto potrebbero non più essere realizzate.

La direttiva proposta crea inoltre forti incentivi per raggiri e irregolarità. Lo scambio di banconote straniere o lingotti d'oro contro merce d'acquisto invece del contratto di acquisto sarebbe ancora più semplice da verificare.

L'insorgere di banche "ombra" in Svizzera sarebbe una reale minaccia per l'integrità della piazza finanziaria.

Anche se sono in corso degli sforzi nell'EU per una limitazione del traffico di denaro contante, non ci sono adeguate disposizioni del GAFI.

6. Abolizione dell'obbligo di comunicazione e del blocco dei beni

Abolizione dell'obbligo di comunicazione

L'ASG approva la proposta di abolizione dell'obbligo di comunicazione. Comunicazioni mirate e ricche di contenuto sarebbero così favorite. Verrà posto fine all'usuale atteggiamento odierno nel settore bancario di utilizzare il diritto di comunicazione per tutelare i compliance officer. Ciò favorisce l'efficienza delle Autorità e aumenta la qualità delle singole comunicazioni.

Abolizione del blocco dei beni

L'ASG è a favore dell'abolizione del blocco dei beni al momento della comunicazione.